



CITTÀ di MELZO

ORD. n. 11

Melzo, 24.03.2011

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Melzo, anche durante l'anno 2011, effettuerà sulle aree pubbliche gli interventi di disinfestazione contro zanzare, mosche, insetti striscianti e ditteri pungitori allo scopo di prevenire e contenere i possibili focolai di sopravvivenza e di riproduzione degli insetti infestanti;

CONSIDERATO che con Circolare Regionale n. 20 del 13.06.2003 sono state date "Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani" individuando oltre alla zanzara "*Culex pipiens*" anche la zanzara tigre "*Aedes albopictus*" che tra le zanzare, è quella che può causare maggiori fastidi alle persone e, a volte, anche problemi di carattere sanitario;

PRESO ATTO CHE nell'anno 2010 sono state fatte segnalazioni in merito alla presenza della "zanzara tigre" e che alcuni fattori ambientali, quali principalmente la presenza di piccole raccolte d'acqua, sono in grado di favorire l'insediamento della "*Aedes albopictus*" (zanzara tigre);

RILEVATA la necessità di tutelare l'ambiente, l'igiene, la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione della "zanzara tigre" e pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della succitata zanzara, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

DATO ATTO che il Comune di Melzo effettuerà gli interventi di disinfestazione sui focolai presenti nelle aree pubbliche;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 8 del 06/04/2010;

VISTE le Circolari Regionali n. 1/SAN del 10.01.2008 e n. 12/SAN del 14.05.2009 aventi per oggetto: "Prevenzione e controllo dei focolai epidemici di Chikungunya: sintesi e coordinamento degli interventi in Regione Lombardia";

VISTA la Circolare Regionale n. 20/SAN del 13.06.2003 "Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani";

VISTA la D.C.R. n. VII/366 del 27.11.2001;

VISTO il Regolamento Locale di Igiene approvato con Giunta Regionale il 28/03/1985;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

VISTA la legge n. 689 del 24.11.1981;

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 APRILE E IL 31 OTTOBRE 2011

a tutta cittadinanza:

- di non abbandonare in alcun luogo oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso) anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua e, ove possibile, lavarli e capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- di coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);



- di evitare qualsiasi tipo di ristagno d'acqua , imputridimento delle acque di piscine, vasche, depositi, che possano costituire disturbo e veicolo di propagazione di insetti molesti;
- di introdurre nei contenitori d'acqua che non possono essere rimossi e svuotati (sottovasi, vasi portafiori nei cimiteri) e nei contenitori coperti (vasche, fosse) filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro, mentre nelle fontane ornamentali e nei contenitori di capacità superiore ai 200 litri si consiglia di immettere pesci larvivori quali pesci rossi e gambusie;
- assicurare nei materiali stoccati all'aperto ove non sia possibile applicare i provvedimenti sopra indicati trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai

a tutti i condomini e ai proprietari di edifici :

- di ispezionare, pulire e trattare periodicamente con prodotto disinfestante larvicida le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, attenendosi alle istruzioni riportate sul prodotto utilizzato e comunque entro 7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- di impedire la formazione di acqua stagnante nei cortili e nei giardini;
- di procedere periodicamente alle disinfestazioni delle aree verdi;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante. Qualora si utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, detti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi;
- di procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

ai responsabili dei cantieri:

- di avere particolare cura, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee, ad eliminare i ristagni occasionali (es. svuotando completamente i contenitori ogni 5 giorni e dotandoli di adeguata copertura);
- sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta delle attività edile in modo di evitare raccolte d'acqua;
- di procedere autonomamente con disinfestazioni, qualora sia riscontrata la presenza di zanzare;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati, di:

- disporre a piramide gli pneumatici dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile, o comunque impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- eliminare, o stoccare in luoghi chiusi ove possibile, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura;

a coloro che gestiscono attività quali la rottamazione e i vivai:

- di procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività;

a tutti i conduttori di orti:

- di coprire ermeticamente i contenitori per la raccolta dell'acqua e svuotarli completamente ogni 5 giorni;
- di inserire nei contenitori d'acqua filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro;



CITTÀ di MELZO

- di avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua.

E' VIETATO, SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE SU QUELLO PRIVATO, PRODURRE O MANTENERE RISTAGNI D'ACQUA, POZZI, POZZETTI FOGNARI, CISTERNE, RECIPIENTI CONTENENTI ACQUA O COMUNQUE RACCOLTE DI ACQUE PERMANENTI SENZA UNA DIFESA CHE IMPEDISCA LO SVILUPPO DI ZANZARE E SENZA SOTTOPORLI A PERIODICI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.

SI PRECISA CHE

- per interventi **larvicidi** : si devono privilegiare prodotti di natura biologica;
- per interventi **adulticidi**: i prodotti da utilizzare devono essere quelli con alto potere abbattente e bassissima tossicità per l'uomo e gli animali superiori.

DISPONE

La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00.

La Polizia Locale di Melzo, l'ASL MI2 - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica –ed a chiunque spetti, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data odierna e il 31 ottobre 2011.

CONVIENE

Che copia del presente provvedimento venga:

trasmesso al Corpo di Polizia Locale affinché vigili che venga rispettato codesto atto;

trasmesso al ASL MI 2 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – via Mantova, 10 – 20066 Melzo (MI);

pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Melzo per tutto il periodo di validità ai sensi della Legge del 23/12/1978 n. 833 e s.m.i;

IL SINDACO

Prof. Vittorio Perego